**Ricorsi avverso i provvedimenti del questore diniego/revoca dei permessi di soggiorno**

Tipologia di procedimento ricorsi permessi di soggiorno

**Ricorsi avverso i provvedimenti di diniego/revoca dei permessi di soggiorno per i cittadini stranieri**

**Chi può fare ricorso**

Chiunque abbia interesse ad annullare o riformare l'atto del Questore.

**Modalità di presentazione del ricorso**

Il ricorso, munito di marca da bollo da € 16,00, deve essere presentato entro il **termine di trenta giorni**dalla data della notifica o della comunicazione in via amministrativa del provvedimento del Questore e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, secondo una delle seguenti modalità:

* di persona, presso la Prefettura - U.T.G. - Ufficio Protocollo - che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione;
* tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, ai fini del computo della scadenza dei termini di presentazione, fa fede la data di spedizione;
* tramite P.E.C., all'indirizzo  [protocollo.prefud@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefud@pec.interno.it ) - con l'indicazione Area IV - purché munita di firma digitale e della certificazione dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo in modo virtuale.  
  In alternativa, ai fini della prova del pagamento dell'imposta, la marca da bollo potrà essere apposta sul ricorso - da conservarsi in originale presso la propria sede o ufficio - provvedendo all'annullo della stessa. Il documento, unitamente a tutti gli allegati, potrà quindi essere inviato telematicamente, con l'indicazione del numero identificativo della marca da bollo utilizzata.

**Documentazione richiesta**

1. ricorso con marca da bollo da € 16,00  
   In caso di trasmissione del ricorso via P.E.C.: certificazione dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo da € 16,00.
2. eventuali atti o documenti a supporto dei motivi del ricorso.

**In esito al ricorso il Prefetto può:**

* dichiarare inammissibile il ricorso se riconosce che non poteva essere proposto
* assegnare al ricorrente un termine per la regolarizzazione, ove ravvisi una irregolarità sanabile
* dichiarare il ricorso improcedibile, ove il ricorrente non provveda alla regolarizzazione
* respingere il ricorso, se riconosce infondato il ricorso
* accogliere per motivi di legittimità o di merito ed annullare o riformare l'atto impugnato.

La decisione adottata viene notificata agli interessati.

Titolare del potere sostitutivo è il Ministero dell'Interno: <https://www.interno.gov.it/it>

**Riferimenti normativi**

* T.U.LL.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
* D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199